Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 210 del 10 settembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 settembre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1144.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Amato Raffaele fu Giacomo, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Amato Raffaele fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Amato Raffaele fu Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 43.26.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Amato Raffaele fu Giacomo, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2668)					
Pozzo Salso	23	2	—	Seminativo	III	1	05	29	263,23
Id.	23	1	—	Id.	III	13	23	45	3.308,63
Anadigita	14	63	—	Id.	III	2	67	47	668,67
Id.	14	60	—	Id.	III	2	61	71	654,28
				(*Partita catastale n.* 4001)					
Anadigita	14	62	—	Seminativo	III	2	98	33	745,82
				(*Partita catastale n.* 2668)					
Anadigita	14	61	—	Seminativo	IV	1	38	61	187,12
Id.	14	27	—	Id.	IV	4	60	74	622 —
Id.	14	28	—	Fabbricato rurale	—	0	08	26	—
Id.	14	23	—	Seminativo	IV	3	38	07	456,39
Id.	14	22	—	Id.	IV	2	70	46	676,15
				Totali		34	72	39	7.582,29

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con piccoli proprietari;

Ovest: con terreni di proprietà dei signori Scialpi, Mastromarco, Trabace, Signorelli, ecc.;

Est: con proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà di Nugent.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2668)					
Anadigita	15	10	—	Seminativo	III	2	06	26	515,65
Id.	15	11	—	Id.	III	1	37	70	344,25
Id.	15	12	—	Id.	IV	5	10	26	688,85
				Totali		8	54	22	1.548,75

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà Amato;

Nord-ovest: con la proprietà Scialpi;

Ovest: con la proprietà Barile;

Sud ed est: con lo stesso proprietario.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 2.265.900,45 (duemilioniduecentosessantacinquenovecento e cent. 45); per il 2° corpo è di L. 467.214 (quattrocentosessantasettemiladuecentoquattordici), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	34	72	39	7.582,29
2° Corpo	8	54	22	1.548,75
In complesso . . .	43	26	61	9.131,04

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.734.114,45 (duemilionisettecentotrentaquattromilacentoquattordici e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1145.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bava Giovanni fu Felice, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bava Giovanni fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bava Giovanni fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 20.67.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 54. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bava Giovanni fu Felice, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 123)					
Barretta	78	12	—	Seminativo	III	5	36	60	1.341,60
Id.	78	63	—	Id.	III	7	28	80	1.822 —
				Totali		12	65	40	3.163,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Di Tullio Giuseppe fu Michele;
Sud-est: con Guerra Luigi e Rinaldi Pasquale;
Sud-ovest: con strada vicinale Barretta;
Nord-ovest: con Imperato Giuseppe fu Felice.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 123)					
Barretta	78	5	—	Seminativo	II	8	02	06	2.406,17

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Tozzi Antonio fu Luigi e Tomaiolo Pasquale;
Sud-est: con Cafarelli Laura ed altri;
Sud-ovest: con Bartolomucci Gino;
Nord-ovest: con De Granges Michele fu Cristoforo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 869.990 (ottocentosessantanovemilanovecentonovanta), per il 1° corpo, e di L. 649.665,90 (seicentoquarantanovemilaseicentosessantacinque e cent. 90) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	12	65	40	3.163,60
2° Corpo	8	02	06	2.406,17
In complesso	20	67	46	5.569,77

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.519.655,90 (unmilionecinquecentodiciannovemilaseicentocinquantacinque e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1146.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la *riforma fondiaria* - di terreni di proprietà di Cinefra Vincenzo fu Francesco, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cinefra Vincenzo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto):

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cinefra Vincenzo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di ettari 31.76.71, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 23.69.31, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.07.40.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cinefra Vincenzo fu Francesco, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4666*)					
Principessa . . .	127	1	—	Pascolo	I	11	51	60	1.151,60
Id.	127	2	—	Seminativo	II	12	17	71	3.531,35
					Totali . .	23	69	31	4.682,95

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-ovest: con il fiume Lato;

Est: con il fiume Lato;

Sud: parte con la strada litoranea Taranto-Metaponto e parte con la proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.494.317 (unmilionequattrocentonovantaquattromilatrecentodiciassette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cinefra Vincenzo fu Francesco, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4666*)					
Principessa	127	2	—	Seminativo	II	8	07	40	2.341,47

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est ed *ovest*: con proprietà dello stesso;

Sud: con la strada litoranea Taranto-Metaponto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1147.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Errico Ettore di Michele, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Errico Ettore di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Errico Ettore di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 31.76.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 52. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Errico Ettore di Michele, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1094)					
Crisostomo	63	12	—	Seminativo	IV	21	56	42	3.234,63
Id.	63	13	—	Pascolo	III	1	04	02	52,01
Id.	63	14	—	Seminativo	II	9	15	77	3.113,62
				Totali		31	76	21	6.400,26

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Loreto dott. Michele fu Nicola-Sante;
Ovest: con germani Di Chio fu Francesco e strada comunale Tratturo-Palazzo-Irsina;
Sud: con proprietà del medesimo;
Est: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.876.059,15 (unmilioneottocentosettantaseimilacinquantanove e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1148.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Chio Giuseppe fu Sebastiano, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Chio Giuseppe fu Sebastiano, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Chio Giuseppe fu Sebastiano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 292.45.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 51. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Chio Giuseppe fu Sebastiano, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3956)					
Cafrio	19	2	—	Seminativo	II	17	53	80	5.962,92
Id.	19	20	—	Id.	I	10	86	10	4.344,40
Id.	19	26	—	Id.	III	16	17	14	4.042,85
Id.	19	29	—	Pascolo	II	2	22	60	155,82
Id.	19	34	—	Seminativo	I	5	02	25	2.009 —
				Totali		51	81	89	16.514,99

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con fratelli Tripputi fu Pasquale;
Ovest: con Di Chio Rosa fu Sebastiano;
Sud-ovest: con Dell'Olio Lucia fu Giuseppe; germani Polosa di Antonio; Di Chio Rosa fu Sebastiano; Di Chio Giuseppe fu Sebastiano;
Est: con Piacentini Angela fu Vincenzo e di Chio Giuseppe fu Sebastiano; De Marco Lucia di Stefano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 3956)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Monteserico	21	4	—	Seminativo	II	2	75	59	937 —
Id.	21	5	—	Pascolo	II	3	03	74	212,62
Id.	21	6	—	Seminativo	III	22	90	55	5.726,37
Id.	21	7	—	Pascolo	II	3	01	04	210,73
Id.	21	12	—	Seminativo	I	43	60	93	17.443,72
Id.	21	14	—	Id.	IV	28	39	40	4.259,10
Id.	21	15	—	Id.	III	22	54	45	5.636,13
Id.	21	19	—	Id.	III	24	55	44	6.138,60
Id.	21	29	—	Pascolo	II	0	59	30	41,51
Id.	21	31	—	Id.	II	0	57	70	40,39
Id.	21	33	—	Id.	II	3	43	20	240,24
Id.	21	34	—	Id.	II	6	47	90	453,53
Id.	21	39	—	Id.	II	13	61	20	952,85
Id.	21	44	—	Seminativo	III	4	52	10	1.130,25
Id.	21	45	—	Id.	III	12	01	74	3.004,35
Id.	21	46	—	Id.	III	7	57	90	1.894,75
Id.	21	51	—	Pascolo	II	2	62	60	183,82
Id.	21	52	—	Id.	II	3	08	55	215,99
Scarti di Siano	28	5	—	Seminativo	IV	35	30	24	5.295,36
				Totali		240	63	57	54.017,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e *nord-est*: con strada comunale della Regina; Mennuni Emilio fu Edoardo; Di Chio Maria di Sebastiano maritata Pellegrini; Di Chio Rosa e Maria fu Francesco; fratelli Polosa di Antonio; Di Chio Angela di Sebastiano vedova Barbuzzi, sorelle Mennuni fu Edoardo; Loizzo Antonio fu Nicola e Ventura Paola fu Antonio; Loizzo Antonio di Antonio; Lorusso Luigi di Antonio e Mirizzi Giacoma fu Francesco; Lorusso Francesco di Luigi; Leggiadro Saverio fu Giuseppe e sorelle Ventura fu Giovanni;

Sud e *sud-ovest*: con la strada comunale di Castelserico; germani Petraccone fu Gaetano; Di Chio Felice di Sebastiano in Acquaviva delle Fonti; Cafiero Gaetano fu Giovanni; Flamberari Maria fu Spiridione maritata Pafundi e Pafundi Donato fu Rocco.

L'indennità di espropriazione per il 1° corpo è di L. 4.513.329,95 (quattromilionicinquecentotredicimilatrecentoventinove e cent. 95); per il 2° corpo è di L. 15.582.593,25 (quindicimilionicinquecentottantaduemilacinquecentonovantatre e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	51	81	89	16.514,99
2° Corpo	240	63	57	54.017,31
In complesso	292	45	46	70.532,30

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L 20.095.923,20 (ventimilioninovantacinquemilanovecentoventitre e centesimi 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1149.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fraccacreta Alfredo fu Nicola, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fraccacreta Alfredo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fraccacreta Alfredo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 44.64.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 50. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fraccacreta Alfredo fu Nicola, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2648)					
Torretta delle Ferazze	123	14	—	Seminativo	II	10	86	76	4.673,06
Id.	123	6	—	Id.	I	33	77	48	18.576,17
				Totali		44	64	24	23.249,23

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con Di Lembo Michele;
Est: con lo stesso Fraccacreta Alfredo;
Sud-est: con tratturo Bastia;
Ovest: col foglio di mappa 130.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.951.918,95 (cinquemilioninovecentocinquantunomilanovecentodiciotto e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1150.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lauridia Michele fu Vincenzo, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lauridia Michele fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza).

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lauridia Michele fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 142.21.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952

Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 49. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lauridia Michele fu Vincenzo, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2162)					
Cerro	26	35	—	Fabbricato rurale	—	0	08	00	—
Id.	26	36	—	Pascolo	I	35	02	20	4.552,86
Id.	26	66	—	Seminativo	III	13	35	81	1.870,13
Id.	27	113	—	Id.	II	0	86	94	243,43
				(*Partita catastale n.* 2167)					
Cerro	27	114	—	Seminativo	II	1	39	60	390,88
				(*Partita catastale n.* 2162)					
Cerro	27	115	—	Seminativo	III	7	33	31	1.026,63
				(*Partita catastale n.* 2167)					
Cerro	43	79	—	Seminativo	IV	1	31	89	118,70
San Chirico	44	1	—	Pascolo	I	1	42	85	185,70

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 2162)					
San Chirico	44	2	—	Pascolo	I	1	29	26	168,04
Id.	44	3	—	Id.	II	1	38	95	125,05
Id.	44	4	—	Id.	II	1	60	31	144,28
Id.	44	5	—	Seminativo	IV	1	83	57	165,21
Id.	44	6	—	Id.	IV	1	84	05	165,65
Id.	44	7	—	Pascolo	II	2	49	46	224,51
Id.	44	33	—	Seminativo	IV	1	10	87	99,78
Id.	44	57	—	Id.	IV	1	13	28	101,95
Id.	44	98	—	Pascolo	III	4	48	70	215,38
				Totali		77	99	05	9.798,18

I terreni sopradescritti confinano:
Ovest: con vallone della Posta;
Nord-est: con Briscese Berardino fu Tommaso, Sinisi Antonio di Donato e Bolognese Vincenzo fu Teodoro;
Est: con strada della Via Venosina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2162)					
Sansaniello	27	47	—	Seminativo	II	44	28	80	12.400,64
Id.	27	48	—	Id.	III	8	20	10	1.148,14
Id.	27	130	—	Id.	II	2	48	63	696,16
Id.	27	33	—	Pascolo	II	4	34	32	390,89
Id.	27	46	—	Seminativo	III	4	30	76	603,06
				Totali		63	62	61	15.238,89

I terreni sopradescritti confinano:
Sud: con strada comunale da Melfi a Venosa e strada della Via Venosina;
Nord: con proprietà del medesimo;
Est: con Albergo Paolo fu Alfonso

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2167)					
Cerro	43	85	—	Seminativo	IV	0	60	33	54,30

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con proprietà di Azzella Giuseppe di Teodoro e Gammone Antonio Rocco fu Vincenzo;
Sud: con Sinisi Donato di Giuseppe;
Ovest: con strada Ripacandida-Venosa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.043.146,70 (tremilioniquarantatremilacentoquarantasei e centesimi 70) per il 1° corpo; di L. 4.464.074,35 (quattromilioniquattrocentosessantaquattromilasettantaquattro e centesimi 35) per il 2° corpo e di L. 17.104,50 (diciassettemilacentoquattro e cent 50) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	77	99	05	9.798,18
2° Corpo	63	62	61	15.238,89
3° Corpo	0	60	33	54,30
Totali . .	142	21	99	25.091,37

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.524.325,55 (settemilionicinquecentoventiquattromilatrecentoventicinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1151.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lerose Carmela fu Giuseppe in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lerose Carmela fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera):

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lerose Carmela fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), della superficie di ettari 1409.97.56, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 1113.26.55, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 296.71.01.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 48. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lerose Carmela fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4885).					
Pizzo Corvo	39	37	—	Pascolo	II	1	76	07	132,05
Id.	39	38	—	Id.	II	62	80	26	4.710,29
Id.	39	39	—	Uliveto	III	10	38	46	4.776,92
Piana Bardano	52	7	—	Seminativo	I	54	11	45	21.104,65
Id.	52	8	—	Fabbricato rurale	—	0	19	55	—
Id.	52	9	—	Pascolo cespugliato	II	40	10	78	2.406,47
Id.	52	10	—	Seminativo	III	2	91	53	612,21
Id.	52	11	—	Uliveto	IV	2	93	72	793,04
Id.	52	12	—	Pascolo	II	16	21	32	1.215,99
Serra la Fava	52	17	—	Fabbricato rurale	—	0	05	25	—
Id.	52	18	—	Id.	—	0	14	60	—
Id.	52	19	—	Seminativo	II	15	11	40	4.685,34
Id.	52	20	—	Id.	II	1	50	88	467,73
Id.	52	21	—	Pascolo	II	40	99	22	3.074,41
Id.	52	22	—	Seminativo	II	3	31	60	1.027,96
Id.	52	23	—	Id.	II	4	34	68	1.347,51
Id.	52	24	—	Id.	II	0	46	29	143,50
Id.	52	25	—	Id.	I	3	52	92	1.376,39
Id.	52	32	—	Id.	II	1	30	47	494,45
Id.	53	51	—	Pascolo	II	3	94	97	296,23
Le Piane	66	23	—	Incolto produttivo	unica	0	82	12	13,14
Id.	66	24	—	Seminativo	III	2	24	30	471,03
Id.	66	25	—	Incolto produttivo	unica	3	62	01	57,92
Serra la Fava	67	9	—	Seminativo	III	9	41	76	1.977,70
Id.	67	23	—	Pascolo	III	3	22	00	146,08
Cretagna	67	24	—	Seminativo	III	1	78	38	374,60
					Totali	287	35	99	51.615,52

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Petraglia Francesco e Caputi Giovannina;
Est: con Caputi Giovannina e De Laurentis Michele;
Sud: con rimanente proprietà della stessa;
Ovest: con Rizzi Camillo e con terreni della stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4885).					
Cretagna	67	26	—	Pascolo	III	2	68	05	117,94
Id.	67	27	—	Id.	I	5	55	74	555,74
Id.	67	31	—	Seminativo	III	0	44	68	93,83
Id.	67	32	—	Id.	II	9	98	64	3.095,79
Id.	67	35	—	Id.	II	5	87	85	1.822,34
Id.	67	36	—	Pascolo	I	0	61	86	61,86
Id.	67	37	—	Seminativo	III	3	58	22	752,26
Id.	67	38	—	Id.	III	0	50	42	105,88
Id.	67	41	—	Id.	II	11	40	50	3.535,55
Id.	67	42	—	Pascolo	I	3	99	30	399,30
Id.	67	43	—	Seminativo	III	3	58	88	753,65
Id.	67	44	—	Pascolo	II	34	07	24	2.555,43
Id.	67	45	—	Seminativo	III	5	34	81	1.123,10
Id.	67	51	—	Id.	III	3	92	50	824,25
Id.	67	55	—	Pascolo cespugliato	III	82	63	34	2.644,27

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 2° CORPO (*Partita catastale n.* 4891).					
Cretagna	54	13	—	Pascolo	III	1	26	82	55,80
Id.	54	49	—	Pascolo cespugliato	III	0	18	65	5,97
Id.	54	64	—	Pascolo	III	5	28	07	232,35
Id.	55	17	—	Id.	III	23	03	51	1.013,54
				(*Partita catastale n.* 4885).					
Genso	77	5	—	Pascolo	II	1	13	19	84,89
				Totali		205	12	27	19.833,74

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con torrente Vella e quote del Demanio « Cretagna »;
Est: con Trifogli Giovanni Battista eredi;
Sud: con Marsilio Vincenzo;
Ovest: con Marsilio Vincenzo e De Laurentis Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 4885).					
Piscone	75	28	—	Pascolo	I	13	12	00	1.312 —
Id.	75	29	—	Pascolo cespugliato	I	0	37	66	33,89
Id.	75	30	—	Pascolo	I	2	21	16	221,16
Serra Scarace	75	31	—	Id.	I	19	09	31	1.909,31
Id.	75	32	—	Id.	II	7	21	08	540,81
Id.	75	33	—	Seminativo	III	40	60	09	8.526,19
Piscone	75	34	—	Pascolo	I	1	67	40	167,40
Id.	75	35	—	Id.	III	3	33	86	146,90
Serra Scarace	75	36	—	Id.	II	12	26	12	919,59
Id.	75	37	—	Id.	II	19	22	40	1.441,80
Id.	75	38	—	Pascolo cespugliato	III	4	02	19	128,70
Id.	75	39	—	Pascolo	II	5	01	50	376,13
Id.	75	40	—	Incolto produttivo	unica	51	63	50	826,16
Cirogica	76	1	—	Pascolo	III	10	88	54	478,96
Id.	76	2	—	Id.	I	22	39	55	2.239,55
Id.	76	3	—	Id.	I	5	60	22	560,22
Id.	76	4	—	Id.	II	6	81	90	511,43
Id.	76	5	—	Seminativo	II	11	08	30	3.435,73
Id.	76	6	—	Fabbricato rurale	—	0	08	28	—
Id.	76	7	—	Seminativo	III	33	60	40	7.056,84
Id.	76	8	—	Fabbricato rurale	—	0	72	03	—
Id.	76	9	—	Seminativo	III	16	65	29	3.497,11
Id.	76	10	—	Pascolo	III	32	96	70	1.450,55
Id.	76	11	—	Seminativo	II	3	10	36	962,12
Id.	76	12	—	Pascolo	I	4	77	00	477 —
Id.	76	13	—	Seminativo	III	6	92	38	1.454 —
Id.	76	14	—	Pascolo cespugliato	II	29	71	85	1.783,11
Id.	76	15	—	Pascolo	I	60	11	40	6.011,40
Id.	76	16	—	Seminativo	III	1	15	50	242,55
				Totali		426	37	97	46.710,61

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Scorpione Vincenza e Carducci-Artemisia Orazio;
Est: con Montemurro Francesco, Galderazzi Luigi, Arcieri Tommaso;
Sud: con Arcieri Tommaso e Matrogiulio Pasquale;
Ovest: col torrente Salandrella.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 4885).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Verrito	79	21	—	Pascolo	II	4	19	49	314,62
Id.	79	22	—	Seminativo	III	7	43	55	1.561,46
Id.	79	23	—	Pascolo cespugliato	I	1	22	51	110,26
Id.	79	24	—	Pascolo	I	0	19	10	19,10
Id.	79	25	—	Id.	I	1	46	70	146,70
Id.	90	1	—	Seminativo	III	7	18	50	1.508,85
Id.	90	2	—	Pascolo	III	26	20	04	1.152,82
Id.	90	3	—	Seminativo	III	2	77	28	582,29
Id.	91	2	—	Pascolo	I	0	83	20	83,20
Id.	91	4	—	Id.	I	1	41	39	141,39
Id.	91	5	—	Seminativo	II	2	95	50	916,05
Id.	91	6	—	Uliveto	III	1	09	01	501,45
Id.	91	7	—	Pascolo	I	0	67	97	67,97
Id.	91	8	—	Seminativo	II	1	56	56	485,34
Id.	91	9	—	Pascolo cespugliato	II	2	37	19	142,31
Id.	91	10	—	Id.	II	0	91	14	54,68
Id.	91	14	—	Pascolo	III	1	56	66	68,93
Id.	91	15	—	Seminativo	IV	4	62	83	601,68
Id.	91	16	—	Incolto produttivo	unica	12	70	64	203,30
Id.	91	17	—	Pascolo	I	2	36	00	236 —
Id.	91	19	—	Id.	II	4	29	09	321,82
Id.	91	20	—	Fabbricato rurale	—	0	10	64	—
Id.	91	22	—	Seminativo	II	11	76	04	3.645,72
Id.	91	23	—	Pascolo cespugliato	III	6	27	88	200,92
Id.	91	24	—	Incolto sterile	—	1	02	56	—
Id.	91	25	—	Pascolo	III	2	01	85	88,81
Marciotti	91	26	—	Seminativo	III	10	23	72	2.149,81
Id.	91	27	—	Pascolo	II	0	71	76	53,82
Id.	91	28	—	Id.	II	1	03	81	77,85
Id.	91	29	—	Seminativo	III	19	16	61	4.024,88
Id.	91	30	—	Incolto produttivo	unica	27	62	99	442,08
Id.	91	31	—	Seminativo	IV	1	42	98	185,87
Id.	91	32	—	Pascolo	III	0	34	47	15,17
Id.	91	33	—	Seminativo	III	10	06	49	2.113,63
Id.	91	34	—	Pascolo	III	3	01	81	132,80
				Totali		182	87	96	22.351,58

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Spirito Nicola e Miadonna Vincenzo;
Est: con Lerose Giuseppina;
Sud: con Spirito Nicola;
Ovest: con Spirito Nicola.

5° CORPO

(*Partita catastale n.* 4885).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Varrito	89	12	d	Pascolo	I	11	52	36	1 152,36

Il terreno sopradescritto confina

Nord: con proprietà Galante Nicola, Zaccaria Francesco e Ragone Vitangelo;
Est: con Spirito Nicola e con il tratturo delle Montagne;
Sud ed *ovest*: con proprietà Spirito Nicola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 15.251.597,90 (quindicimilioniduecentocinquantunomilacinquecentonovantasette e cent. 90) per il 1° corpo; di L. 6.109.140,35 (seimilionicentonovemilacentoquaranta e cent. 35) per il 2° corpo; di L. 14.383 943,40 (quattordici milionitrecentottantatremilanovecentoquarantatre e cent. 40) per il 3° corpo; di L. 6.797.774 (seimilionisettecentonovantasettemilasettecentosettantaquattro) per il 4° corpo, e di L. 357.231,60 (trecentocinquantasettemiladuecentotrentuno e cent. 60) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	287	35	99	51.615,52
2° Corpo	205	12	27	19.833,74
3° Corpo	426	37	97	46.710,61
4° Corpo	182	87	96	22.351,58
5° Corpo	11	52	36	1.152,36
In complesso	1.113	26	55	141.663,81

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 42.899.687,25 (quarantaduemilioniottocentonovantanovemilaseicentottantasette e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lerose Carmela fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO
(Partita catastale n. 4885).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Le Piane	66	19	—	Seminativo	II	52	86	23	16.387,31
Id.	66	20	—	Fabbricato rurale	—	1	04	48	—
Id.	66	21	—	Seminativo	I	22	61	50	8.819,85
Id.	66	22	—	Pascolo	II	33	12	20	2.484,15
San Benedetto	66	33	—	Seminativo	II	9	66	90	2.997,39
Piano Barbano	52	3	—	Id.	II	27	61	28	8.559,97
Id.	52	5	—	Id.	I	46	46	13	18.119,91
Id.	52	6	—	Pascolo	II	2	44	80	183,60
Serra Fava	74	2	—	Seminativo	II	15	70	17	4.867,53
Id.	74	3	—	Pascolo	III	2	08	95	91,94
Id.	74	4	—	Id.	I	8	31	53	831,53
Id.	74	5	—	Id.	III	7	66	80	337,39
Id.	74	6	—	Id.	III	8	93	56	393,17
Id.	74	7	—	Seminativo	III	5	91	31	1.241,75
Id.	74	8	—	Pascolo	III	3	26	20	143,53
Id.	67	23	—	Id.	III	29	60	81	1.302,76
Id.	67	24	—	Seminativo	III	17	91	85	3.762,88
Id.	67	25	—	Id.	III	1	46	31	307,25
					Totali	296	71	01	70.831,91

I sopradescritti terreni confinano:

Nord e *ovest*: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà dello stesso e con proprietà Caputi Giovanni e De Laurendis Michele;

Sud: con proprietà Marsilio Vincenzo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1152.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lerose Giuseppina fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lerose Giuseppina fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lerose Giuseppina fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), della superficie di ettari 293.42.67, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 170.75.27, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 122.67.40.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952

Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 47. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lerose Giuseppina fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4892).					
San Benedetto . . .	66	8	—	Seminativo	I	24	03	30	9.372,87
Id.	66	9	—	Id.	I	8	87	98	3.463,12
Id. .	66	7	—	Incolto produttivo .	unica	28	00	00	448 —
				Totali .		60	91	28	13.283,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e *ovest* con Valerio Valerio;

Est: con eredi Lacapra Giuseppe e con proprietà della stessa;

Sud: con terreni della proprietaria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 4892*).					
Santa Chiara	73	28	—	Pascolo	II	6	84	09	513,07
Id.	73	30	—	Seminativo	II	2	79	67	866,98
Id.	73	27	—	Id.	I	14	53	04	5.666,86
Id.	73	26	—	Incolto produttivo	unica	1	43	08	22,89
Id.	73	25	—	Seminativo	I	1	99	12	776,57
Id.	73	22	—	Id.	II	74	61	48	23.130,59
Id.	73	23	—	Pascolo cespugliato	III	4	65	91	149,09
Id.	73	24	—	Seminativo	II	2	97	60	922,56
				Totali		109	83	99	32.048,61

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni della stessa proprietà, con Lacapra Lorenzo e Caputi Giovanni;
Est: con Caputi Giovannina;
Sud: con Scorpione Vincenza;
Ovest: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 3.691.177,25 (tremilioniseicentonovantunomilacentosettantasette e cent. 25); per il 2° corpo è di L. 9.102.095,40 (novemilionicentoduemilanovantacinque e centesimi 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	60	91	28	13.283,99
2° Corpo	109	83	99	32.048,61
In complesso	170	75	27	45.332,60

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 12.793.572,65 (dodicimilionisettecentonovantatremilacinquecentosettantadue e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lerose Giuseppina fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950 n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 4892*).					
Isca Palombella	65	26	—	Seminativo	II	12	47	12	3.866,07
Serra La Vena	65	25	—	Pascolo cespugliato	I	10	21	03	918,93
Id.	65	23	—	Id.	II	32	71	15	1.962,69
Cugno Petrissa	65	16	—	Pascolo	I	6	05	48	605,48
Id.	65	17	—	Id.	II	3	73	37	1.157,45
				Totali		65	18	15	8.510,62

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Valerio Valerio;
Est: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con il torrente Salandrella;
Ovest: con torrente Salandrella e i terreni del comune di Salandra.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 4892).

Cugno San Domenico	65	20	—	Seminativo	III	21	27	21	4.467,14

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, sud, est ed *ovest*: con proprietà Valerio Valerio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 4892).

Serra La Vena	65	21	—	Seminativo	III	16	46	96	3.458,62

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, sud, est ed *ovest*: con proprietà Valerio Valerio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 4892).

Serra La Vena	65	22	—	Seminativo	III	8	18	28	1.718,39

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, sud, est ed *ovest*: con proprietà Valerio Valerio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

5° CORPO

(*Partita catastale n.* 4892).

San Benedetto	66	9	—	Seminativo	I	11	56	80	4.511,53

Il terreno sopradescritto confina:
Sud-est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con strada comunale Salandra-Stigliano-Craco.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	65	18	15	8.510,62
2° Corpo	21	27	21	4.467,14
3° Corpo	16	46	96	3.458,62
4° Corpo	8	18	28	1.718,39
5° Corpo	11	56	80	4.511,53
In complesso	122	67	40	22.666,30

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1153.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lisanti Domenico fu Francesco, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lisanti Domenico fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lisanti Domenico fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 952.98.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 46. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lisanti Domenico fu Francesco, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6739)					
Varisana Basento	82	6	—	Pascolo	III	6	70	20	204,89
Id.	82	7	—	Seminativo	III	38	33	34	8.060,51
Id.	82	8	—	Pascolo	II	2	73	45	205,09
Id.	82	9	—	Seminativo	II	13	99	30	4.337,53
Varisana	82	10	—	Id.	II	0	45	88	142,23
Id.	82	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	53	92	32,35
Id.	82	17	—	Seminativo	II	0	87	06	269,89
Id.	82	18	—	Pascolo	III	2	65	26	116,71
Id.	82	19	—	Seminativo	III	3	92	10	823,41
Id.	82	20	—	Incolto produttivo	unica	2	64	13	42,26
Id.	82	21	—	Id	unica	0	91	65	14,66
Id.	82	97	—	Seminativo	III	0	72	80	152,88
Id.	82	98	—	Id.	III	9	66	80	2.030,28

Segue 1° CORPO
(*Partita catastale* 6739)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Piano del Finocchio	72	1	—	Seminativo	III	1	09	08	229,07
Id.	72	3	—	Id.	I	2	41	54	942 —
Id.	72	5	—	Fabbricato rurale	—	1	44	80	—
Id.	72	7	—	Seminativo	I	1	13	60	443,04
Id.	72	8	—	Pascolo	II	5	45	52	409,14
Id.	72	9	—	Id.	I	7	38	04	738,04
Id.	72	10	—	Pascolo cespugliato	II	29	24	22	1.754,53
Id.	72	11	—	Pascolo	I	2	18	41	218,41
Id.	72	12	—	Id.	III	1	66	61	73,31
Id.	72	13	—	Seminativo	II	9	78	12	3.032,17
Id.	72	14	—	Id.	IV	3	38	89	440,55
Id.	72	15	—	Fabbricato rurale	—	0	77	67	—
Id.	72	16	—	Pascolo	II	12	32	37	924,28
Id.	72	17	—	Seminativo	IV	2	40	14	312,18
Id.	72	18	—	Id.	I	40	51	60	15.801,24
Id.	72	19	—	Incolto produttivo	unica	60	66	90	970,72
Id.	72	20	—	Pascolo	II	0	93	18	69,89
Id.	72	21	—	Id.	II	1	34	50	100,88
Id.	72	22	—	Seminativo	III	7	20	29	1.512,61
Id.	72	24	—	Pascolo	III	1	53	84	67,69
Id.	72	25	—	Seminativo	III	12	64	04	2.654,48
Isca del Fonte	72	26	—	Pascolo cespugliato	I	15	24	10	1.371,69
Id.	72	27	—	Seminativo	II	3	37	08	1.044,95
Id.	72	28	—	Id.	III	1	15	15	241,82
Varisana	72	29	—	Id.	III	1	79	00	375,90
Piano del Finocchio	72	30	—	Pascolo cespugliato	II	27	32	53	1.639,52
Varisana	72	33	—	Incolto produttivo	unica	0	99	59	15,93
Id.	72	35	—	Pascolo	I	8	72	03	872,03
Id.	72	36	—	Seminativo	III	1	02	85	215,98
Id.	72	37	—	Incolto sterile	—	2	10	33	—
Id.	72	38	—	Seminativo	II	11	61	37	3.600,25
Id.	72	40	—	Incolto sterile	—	8	12	26	—
Isca del Ponte	72	41	—	Incolto produttivo	unica	6	70	15	107,23
Id.	72	45	—	Seminativo	III	0	07	56	15,87
Varisana	72	49	—	Id.	III	0	21	67	45,50
Id.	81	15	—	Incolto produttivo	unica	3	76	01	60,16
Id.	81	16	—	Seminativo	II	6	61	47	2.050,56
Piantata	71	4	—	Uliveto	IV	3	06	07	826,39
Id.	71	5	—	Pascolo	II	5	42	28	406,71
Id.	71	6	—	Uliveto	IV	0	59	02	159,35
Carpatiello	71	8	—	Incolto produttivo	unica	2	52	52	40,40
Id.	71	9	—	Fabbricato rurale	—	0	21	53	—
Id.	71	10	—	Seminativo	II	7	21	88	2.237,83
Serre delle Pergole	71	18	—	Uliveto	IV	1	15	20	311,04
Id.	71	19	—	Pascolo	III	0	60	90	26,80
Id.	71	20	—	Uliveto	IV	0	23	41	63,21
Id.	71	21	—	Id.	IV	2	35	83	636,74
Id.	71	25	—	Incolto produttivo	unica	29	56	00	472,96
Id.	71	26	—	Seminativo	IV	1	30	48	169,62
Id.	71	27	—	Id.	IV	0	61	34	79,74
Id.	71	28	—	Id.	III	4	42	33	928,89
Carpatiello	71	29	—	Id.	II	3	91	84	1.214,70
Monte Marrone	71	33	—	Id.	III	0	25	50	53,55
Id.	71	34	—	Id.	IV	8	50	66	1.105,86
Id.	71	35	—	Id.	III	8	28	55	1.739,96
Id.	71	38	—	Id.	IV	0	34	34	44,64
Id.	71	39	—	Id.	IV	0	35	20	45,76
Id.	71	40	—	Id.	IV	6	58	76	856,39
Id.	71	41	—	Incolto produttivo	unica	130	34	72	2.085,56
Id.	71	42	—	Seminativo	IV	9	27	80	1.206,14
Id.	71	43	—	Id.	III	2	96	58	622,82
Id.	71	44	—	Id.	II	4	71	08	1.460,35
Id.	71	45	—	Id.	III	2	89	90	608,79
Isca del Monte	64	1	—	Id.	II	3	11	24	964,84
Id.	64	3	—	Id.	I	4	25	27	1.658,55
Id.	64	4	—	Pascolo arborato	I	11	70	24	1.696,85
Id.	64	8	—	Seminativo	I	66	10	50	25.780,95
Id.	64	9	—	Incolto sterile	—	24	98	92	—
Id.	64	10	—	Seminativo	II	0	21	37	66,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 6739)					
Isca del Monte	64	14	—	Seminativo .	II	1	93	93	601,18
Id.	64	16	—	Id.	I	4	25	92	1.661,09
Id.	64	19	—	Id.	II	0	81	96	254,08
Id.	64	22	—	Id.	II	9	39	41	2.912,17
Id.	64	23	—	Id.	II	19	36	40	9.102,84
Id.	64	24	—	Pascolo cespugliato	II	1	65	77	99,46
Id.	64	25	—	Pascolo	III	0	03	22	1,42
Id.	64	26	—	Incolto sterile	—	14	89	80	—
Macchia	50	48	—	Seminativo	II	8	70	28	2.697,87
Id.	50	49	—	Id.	II	7	71	88	2.392,83
Id.	50	52	—	Id.	I	30	25	39	11.799,02
Id.	50	53	—	Pascolo arborato	I	33	28	70	4.826,61
Id.	50	69	—	Incolto produttivo	unica	6	98	06	111,69
Id.	50	43	—	Seminativo	I	10	14	94	3.958,27
Id.	50	38	—	Id.	I	8	42	23	3.284,70
Id.	50	39	—	Pascolo arborato	I	10	60	19	1.537,28
Id.	50	67	—	Incolto produttivo	unica	3	37	86	54,86
				(*Partita catastale n.* 7015)					
Monte Marrone	70	82	—	Incolto produttivo . . .	unica	0	00	57	0,09
				(*Partita catastale n.* 6739)					
Monte Marrone	70	47	—	Incolto produttivo	unica	7	43	99	119,04
				(*Partita catastale n.* 7015)					
Isca del Ponte	72	42	—	Incolto produttivo .	unica	0	04	40	0,70
					Totali .	926	03	56	151.860,65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la residuale proprietà dei Lisanti;

Est: col fiume Basento;

Sud: con proprietà di Valerio Maria Concetta fu Ferruccio;

Ovest: con Valerio Maria Concetta, Rago Casto e Francesco di Lorenzo, Lerose Giuseppina fu Giuseppe e strada comunale Valle Basento.

Detti terreni sono attraversati da nord a sud dalla ferrovia Napoli-Taranto e dalla strada provinciale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6739)					
Isola Basento	82	5	—	Incolto produttivo . . .	unica	5	94	24	95,08

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, est, sud ed *ovest*: col fiume Basento.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 6739)					
Rivolta Basento	82	1	—	Seminativo	III	1	47	92	310,63
Id.	82	2	—	Pascolo cespugliato	III	0	24	17	7,73
Id.	82	3	—	Seminativo	III	5	41	47	1.137,08
Id.	82	4	—	Incolto sterile	—	12	21	10	—
Id.	82	94	—	Id.	—	1	66	32	—
				Totali		21	00	98	1.455,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, est e *sud*: con territorio del comune di Pomarico;
Ovest: col fiume Basento.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 43.777.556,60 (quarantatremilionisettecentosettantasettemilacinquecentocinquantasei e cent. 60) per il 1° corpo; di L. 34.228,80 (trentaquattromiladuecentoventotto e centesimi 80) per il 2° corpo; di L. 437.057,15 (quattrocentotrentasettemilacinquantasette e cent. 15) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	926	03	56	151.860,65
2° Corpo	5	94	24	95,08
3° Corpo	21	00	98	1.455,44
In complesso	952	98	78	153.411,17

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 44.248.842,55 (quarantaquattromilioniduecentoquarantottomilaottocentoquarantadue e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1154.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giovanni di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Lorusso Giovanni di Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 222.68.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952

Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 16420)					
Franchini	3	50	b	Pascolo	I	4	90	76	981,52
Id.	3	109	b	Id.	IV	4	19	34	272,57
Id.	3	109	c	Id.	IV	17	81	09	1.157,70
Id.	3	43	b	Id.	III	0	84	80	72,08
Id.	3	48	b	Seminativo	V	0	16	00	40 —
Id.	3	61	b	Pascolo	II	0	89	01	97,91
Id.	3	67	b	Id.	I	2	69	42	538,84
Id.	3	77	c	Id.	V	36	20	20	1.592,89
Id.	3	33	—	Id.	V	0	41	83	18,41
Id.	3	49	—	Seminativo	VII	0	92	45	92,45
Id.	3	54	—	Id.	VII	1	33	44	133,44
Id.	3	55	—	Id.	VII	0	65	86	65,86
Id.	3	62	—	Pascolo	V	1	96	30	86,37
Id.	3	63	—	Id.	I	2	25	80	451,60
Id.	3	64	—	Id.	V	2	85	24	125,51
Id.	3	68	—	Id.	V	1	19	04	52,38
Id.	3	69	—	Id.	I	2	00	50	401 —
Id.	3	70	—	Seminativo	VI	0	47	77	100,32
Id.	3	71	—	Fabbricato rurale	—	0	01	28	—
Id.	3	72	—	Pascolo	V	1	80	00	79,20
Id.	3	73	—	Id.	V	0	40	04	17,62
Id.	3	74	—	Seminativo	VI	1	46	02	306,65
				(*Partita catastale n.* 16422)					
Franchini	3	53	—	Vigneto	VI	0	38	62	92,69
Id.	3	52	—	Pascolo	V	0	68	96	30,34
				(*Partita catastale n.* 16420)					
Franchini	4	15	b	Seminativo	V	0	02	54	2,54
Id.	4	12	c	Pascolo	IV	33	74	70	2.193,56
Id.	4	25	a	Seminativo	VII	0	29	66	29,66
Id.	4	26	a	Pascolo	V	0	35	20	15,49
Id.	4	29	—	Seminativo	VII	0	21	44	21,44
Id.	4	19	—	Id.	VII	0	17	32	17,32
Id.	4	21	—	Id.	VI	0	37	52	78,79
Id.	4	22	—	Id.	VII	0	48	78	48,78
Id.	4	23	—	Id.	VI	0	28	94	60,67
Id.	4	24	—	Pascolo	I	4	41	49	882,98
				Totali . .		126	91	36	10.158,68

I terreni sopradescritti confinano:
Nord e *nord-ovest*: con le proprietà di Gioia Vito fu Nicola e di Lorusso Giacinto di Antonio;
Est: con strada vicinale Franchini;
Sud-est: con proprietà di Liuzzi Anna-Teresa fu Leonardo;
Sud-ovest: con il confine intercomunale di Gravina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 16420)					
Franchini	5	28	a	Pascolo	V	2	34	76	103,30
Id.	5	35	a	Id.	IV	59	31	05	3.855,18
Id.	5	33	a	Id.	I	0	36	80	73,60
Id.	5	33	c	Id.	I	1	24	22	248,44
Id.	5	32	a	Seminativo	V	0	70	57	176,42
Id.	5	47	a	Pascolo	V	0	15	54	6,84
Id.	5	34	a	Seminativo	VI	2	09	91	440,81
Id.	5	65	a	Pascolo	V	9	87	83	434,65
Id.	5	73	a	Id.	I	0	45	22	90,44
Id.	5	17	—	Id.	II	1	63	50	179,85
Id.	5	19	—	Id.	V	2	44	77	107,70
Id.	5	20	—	Id.	V	2	21	63	97 52
Id.	5	22	—	Id.	I	1	26	11	252 22
Id.	5	23	—	Id.	V	1	98	60	87,38
Id.	5	24	—	Seminativo	VII	0	36	53	36,53
Id.	5	25	—	Id.	VII	0	49	37	49,37
Id.	5	26	—	Id.	VII	1	00	19	100,19
Id.	5	27	—	Id.	VII	0	66	56	66,56
Id.	5	30	—	Id.	VII	0	16	14	16,14
Id.	5	31	—	Id.	VII	0	17	62	17,62
Id.	5	48	—	Pascolo	V	1	24	19	54,64
Id.	5	114	—	Seminativo	VI	0	48	12	101,05
					Totali	90	69	23	6.596,45

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con strada vicinale Spinazzola-Bitonto;
Est: con strada provinciale Gravina-Corato;
Sud: con proprietà di Liuzzi Anna-Teresa fu Leonardo;
Ovest: con strada vicinale Franchini.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 16422)					
Franchini	5	37	—	Pascolo	V	0	75	64	33,28
Id.	5	38	—	Seminativo	VII	0	52	50	52,50
				(*Partita catastale n.* 16420)					
Lago Cupo	6	21	—	Pascolo	V	0	41	06	18,07
Id.	6	25	—	Id.	V	0	65	15	28,67
Id.	6	26	—	Id.	V	2	73	36	120,28
					Totali	5	07	71	252,80

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con strada vicinale Spinazzola-Bitonto;
Est: con proprietà di Schiraldi Francesco e Benedetto fu Luigi;
Sud: con proprietà Gioia Vito fu Nicola;
Ovest: con strada provinciale Gravina-Corato.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 2.820.181,90 (duemilioniottocentoventimilacentottantuno e cent. 90); per il 2° corpo è di L. 1.862.695,55 (unmilioneottocentosessantaduemilaseicentonovantacinque e cent. 55); per il 3° corpo è di L. 74.051 (settantaquattromilacinquantuno), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	126	91	36	10.158,68
2° Corpo	90	69	23	6.596,45
3° Corpo	5	07	71	252,80
In complesso .	222	68	30	17.007,93

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 4.756.928,45 (quattromilionisettecentocinquantaseimilanovecentoventotto e cent 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n 1155.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950 n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giovanni di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera)

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giovanni di Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 7.13.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 45. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Matera, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 14576)					
Fontana De Vito . .	15	13	—	Seminativo	IV	7	13	94	1.427,88

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con terreni di proprietà di Lorusso Giulia di Antonio;

Sud: con proprietà di Lecce Nunzio fu Nicola e D'Ercole Eustachio di Francesco-Paolo;

Est: con terreni della stessa proprietà;

Ovest: con Volpe Immacolata e Felicetta fu Pasquale, Tataranni Giuseppe, Marcorano Eustachio, Braia Simeone, Di Lecce Maria e Fabrizio Angelo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 428.364(quattrocentoventottomilatrecentosessantaquattro), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1156.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giovanni di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e negli altri piani pubblicati dall'Ente medesimo per i terreni di proprietà del richiedente, ricadenti nei comuni di Altamura e Matera;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giovanni di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), della superficie di ettari 85.83.70, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al presente articolo, per complessivi ettari 37.00.47 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 48.83.23.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Matera, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 14576)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fontana di Vito	14	161	—	Seminativo	IV	18	24	90	3.649,89
Id.	15	3	—	Id.	III	5	56	15	1.779,67
Id.	15	2	—	Id.	IV	0	60	00	120 —
Id.	15	13	—	Id.	IV	12	59	42	2.518,83
				Totali		37	00	47	8.068,30

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni di proprietà Lorusso Giulia di Antonio;

Sud: con terreni di proprietà Di Lecce Nunzio fu Nicola; D'Ercole Eustachio di Francesco-Paolo, e proprietà dello stesso;

Est: con terreni dello stesso proprietario;

Ovest: con terreni di proprietà di Volpe Immacolata e Felicetta fu Pasquale, Tataranni Giuseppe di Pietro-Antonio; Marcosano Eustachio fu Francesco, Braia Simeone di Giovanni, Di Lecce Maria fu Giuseppe, Fabrizio Angelo fu Vito, ecc.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.393.794,95 (duemilionitrecentonovantatremilasettecentonovantaquattro e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Matera, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 14576)					
Fontana di Vito	15	3	—	Seminativo	III	29	04	65	9.294,89
Id.	15	13	—	Id. . . .	IV	19	78	58	3.957,17
				Totali . . .		48	83	23	13.252,06

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà del Di Lecce Nunzio fu Nicola e D'Ercole Eustachio di Francesco-Paolo;
Est: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1157.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Manfredi-De Blasis Carolina fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Manfredi-De Blasis Carolina fu Giuseppe, per i terreni ricedenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che, sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Manfredi-De Blasis Carolina fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 54.60.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 43. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Manfredi-De Blasis Carolina fu Giuseppe, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9191)					
Viro	106	2	—	Seminativo	III	9	92	20	2.976,60
Id.	106	3	—	Id.	III	2	54	40	763,20
Id.	106	4	—	Pascolo	II	25	19	35	4.534,83
Id.	106	5	—	Seminativo	III	2	43	30	729,90
Id.	106	6	—	Id.	III	14	10	40	4.231,20
Id.	106	7	—	Vigneto	II	0	40	52	344,42
				Totali .		54	60	17	13.580,15

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con la stessa ditta;

Sud: con Passero Claudio fu Adolfo, con Viti Francesco di Giuseppe e con Palieri Costanza e Lavinia fu Consalvo;

Ovest: con Spera Francesco fu Gaetano ed altri e con Di Rienzo Francesco fu Antonio;

Nord: con Prencipe Matteo di Pasquale.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.615.552,20 (*tremilioniseicentoquindicimilacinquecentocinquantadue* e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1158.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Porcellini Nicola fu Alberto, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Porcellini Nicola fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Porcellini Nicola fu Alberto, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una complessiva superficie di ettari 160.33.95, specificamente descritti negli elenchi allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Gli elenchi dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, muniti del visto del Ministero proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porcellini Nicola fu Alberto, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7474)					
Piano di Varra	21	1	—	Pascolo cespugliato	II	1	81	50	79,86
Id.	21	2	—	Incolto sterile	—	0	48	64	—
Id.	21	3	—	Pascolo cespugliato	II	2	52	25	110,99
Id.	21	4	—	Id.	II	1	95	76	86,13
Id.	21	5	—	Pascolo	I	14	70	15	1.470,15
Id.	21	6	—	Pascolo cespugliato	I	4	21	51	379,36
Id.	21	7	—	Seminativo	II	17	74	36	4.613,34
Id.	21	8	—	Pascolo cespugliato	II	1	08	60	47,78
Id.	21	11	—	Seminativo	II	1	90	60	495,56
Id.	21	12	—	Incolto produttivo	I	46	65	71	1.119,77
Id.	21	13	—	Seminativo	III	1	84	53	33[illegible],06
Piana dei Santi	21	31	—	Pascolo cespugliato	II	5	00	00	220 —
Id.	21	32	—	Pascolo	I	8	23	32	823,32
Id.	21	33	—	Seminativo	III	29	49	17	5.898,34
Id.	21	34	—	Pascolo arborato	II	1	54	68	201,08
Id.	21	35	—	Id.	III	1	28	13	115,32
Id.	21	37	—	Pascolo	I	2	51	18	251,18
Id.	21	38	—	Seminativo	II	1	58	06	410,95
Id.	21	39	—	Incolto produttivo	I	11	99	42	287,86
Id.	21	40	—	Pascolo	I	1	12	10	11[illegible],10
Id.	21	36	—	Pascolo cespugliato	II	1	42	58	62,74
				Totali . .		159	12	25	17.154,89

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con strada comunale Ferrandina-Stigliano e torrente Misegne;
Est: con strada comunale Garrantone;
Sud: con vallone della Difesa;
Ovest: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.228.002,55 (cinquemilioniduecentoventottomiladue e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porcellini Nicola fu Alberto, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7454)					
Piano dei Santi . . .	21	30	—	Pascolo arborato	II	1	21	70	158,21

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, est, sud, ovest: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 45.880,90 (quarantacinquemilaottocentottanta e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1159.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ridola Domenico fu Gregorio, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confonti di Ridola Domenico fu Gregorio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ridola Domenico fu Gregorio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), della superficie di ettari 125.75.24 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 71.76.37, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo e l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 53.98.87.

Art. 5.

L'elenco dei terreni mensionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello mensionato all'articolo 4 entrambi muniti del visto del Ministro proponente formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 118. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ridola Domenico fu Gregorio, in comune di Matera, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - *Sezione speciale per la riforma fondiaria* - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8938)					
S. Lucia Bradano	156	39	—	Seminativo	II	13	35	79	5.209,56
Id.	156	18	—	Id.	II	11	00	00	4.290 —
Id.	156	44	—	Uliveto	III	0	57	00	171 —
Id.	156	8	—	Seminativo	III	13	95	31	4.464,99
Id.	156	45	—	Pascolo cespugliato	I	1	82	40	182,40
Id.	156	9	—	Pascolo	II	4	07	45	285,22
Id.	156	10	—	Fabbricato rurale	—	0	30	73	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8938)					
S. Lucia Bradano	156	7	—	Seminativo	II	20	70	16	8.073,62
Id.	156	5	—	Id.	IV	0	62	27	124,54
Id.	156	6	—	Id.	IV	1	76	16	352,32
Id.	156	4	—	Id.	II	2	16	28	843,49
Id.	156	3	—	Id.	II	1	11	58	435,16
Id.	156	1	—	Incolto produttivo	unica	0	31	24	4,37
					Totali	71	76	37	24.436,67

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con restante superficie del proprietario e con la strada provinciale Messapico Lucana;

Ovest e sud-ovest: col fiume Bradano;

Sud-est: con restante superficie del proprietario.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.808.503,20 (seimilioniottocentottomilacinquecentotre e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ridola Domenico fu Gregorio, in comune di Matera, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8938)					
S. Lucia Bradano	156	40	—	Pascolo cespugliato	III	5	65	79	282,90
Id.	156	15	—	Fabbricato rurale	—	0	14	93	—
Id.	156	14	—	Pascolo cespugliato	II	17	19	16	1.117,45
Id.	156	20	—	Pascolo	IV	1	32	82	35,86
Id.	156	11	—	Seminativo	II	38	38	25	149,19
Id.	156	19	—	Id.	III	3	00	00	960 —
Id.	156	43	—	Pascolo cespugliato	I	0	45	60	45,60
Id.	156	47	—	Seminativo	III	2	57	60	824,31
Id.	156	21	—	Id.	III	3	19	50	1.022,40
Id.	156	46	—	Id.	III	0	56	80	181,76
Id.	156	18	—	Id.	II	11	74	70	4.581,33
Id.	156	39	—	Id.	II	7	73	72	3.017,53
					Totali	53	98	87	12.218,33

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud-ovest: con il fiume Bradano.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1160.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola, in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola, in parti uguali, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), per una superficie di ettari 202.15.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 30. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola, in parti uguali, in comune di Minervino (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviuppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	175	71	—	Seminativo	III	0	71	95	215,85
Id.	175	125	—	Id.	III	14	72	48	4.417,44
Id.	175	126	—	Id.	III	0	16	64	49,92
				Totali		15	61	07	4.683,21

I terreni sopradescritti confinano:

Nord est: con la proprietà dei germani Barbarossa fu Giuseppe, di Divietri Lucia fu Luigi;
Nord-ovest: con le proprietà di Di Vietri Lucia fu Luigi, dei fratelli Barbarossa fu Giuseppe;
Sud: con la proprietà di Di Vietri Lucia fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Iambrenghi	155	3	—	Pascolo	III	0	21	93	13,16
Id.	155	4	—	Seminativo	IV	1	26	30	246,28
Id.	155	7	—	Id.	V	0	59	97	62,97
Rinaldi	155	9	—	Pascolo	III	0	16	99	10,18
Id.	155	12	—	Id.	III	0	11	25	6,75
Id.	155	64	—	Id.	III	16	80	48	1.008,29
				Totali		19	16	92	1.347,63

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la proprietà Friuli Carlo Stefano fu Tommaso;
Est: con la strada vicinale Fornelli;
Sud: con la proprietà di Barbarossa Luigi fu Sabino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Fornelli	156	12	—	Seminativo	V	1	09	31	114,78

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con germani D'Ambrosio fu Vincenzo;
Est: con Friuli Carlo Stefano fu Tommaso;
Ovest e Sud: con Di Vietri Lucia fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Fornelli	156	34	—	Seminativo	IV	1	66	88	325,44

Il sopradescritto terreno confina:
Nord-ovest: con la proprietà Di Vietri Lucia fu Luigi;
Est e ovest: con la proprietà Friuli Carlo fu Tommaso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	157	6	—	Seminativo	IV	0	89	34	174,21

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con Friuli Carlo Stefano fu Tommaso;
Est: con la proprietà di Barbarossa Luigi fu Savino;
Ovest: con la proprietà dei germani D'Ambrosio fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	157	12	—	Seminativo	IV	0	33	49	65,31

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, est, ovest e *sud*: con proprietà dei germani D'Ambrosio fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	157	16	—	Seminativo	III	1	03	03	309,09

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, est, ovest e *sud*: con proprietà dei germani D'Ambrosio fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	157	33	—	Pascolo	III	0	15	45	9,27

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, est, ovest e *sud* con proprietà dei germani D'Ambrosio fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	155	38	—	Seminativo	IV	1	04	76	204,28
Id.	174	2	—	Fabbricato rurale	—	0	16	14	—
Id.	174	1	—	Mandorleto	III	0	08	98	28,74
Id.	174	6	—	Pascolo	II	20	47	79	1.638,23
Id.	174	33	—	Seminativo	III	2	29	34	688,02
Id.	174	5	—	Pascolo	III	2	84	54	170,72
				Totali		26	91	55	2.729,99

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Renaldi e parte con la proprietà di Barbarossa Luigi fu Sabino;
Est: con Vitale Rita di Salvatore, fratelli Barbarossa fu Giuseppe e Di Vietri Lucia fu Luigi;
Ovest: con germani D'Ambrosio fu Vincenzo, Di Vietri Lucia fu Luigi e Vitale Rita di Salvatore;
Sud: con Bartolomeo Maria fu Domenico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	174	31	—	Seminativo	III	8	55	40	2.566,20

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, sud, est e *ovest*: con proprietà dei germani Barbarossa fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				11° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	174	22	—	Pascolo	III	1	85	10	111,06
Id.	175	38	—	Seminativo	IV	8	68	81	1.694,18
					Totali	10	53	91	1.805,24

I sopradescritti terreni confinano:
Nord, est, ovest e *sud*: con proprietà dei germani Barbarossa fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				12° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	175	47	—	Seminativo	IV	5	06	59	987,85
Id.	175	62	—	Pascolo	III	0	70	00	42 —
Id.	175	103	—	Id.	III	2	28	25	136,95
					Totali	8	04	84	1.166,80

I terreni sopradescritti confinano:
Nord, ovest e *sud*: con proprietà dei germani Barbarossa fu Giuseppe;
Est: con la strada vicinale dei Passeggeri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				13° CORPO (*Partita catastale n.* 10543)					
Rinaldi	175	67	—	Seminativo	IV	2	91	50	568,43
Id.	175	120	—	Id.	IV	1	79	44	349,91
					Totali	4	70	94	918,34

I sopradescritti terreni confinano:
Nord, est, ovest e *sud*: con proprietà di germani Ciampa fu Giuseppe e germani Barbarossa fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

14° CORPO

(*Partita catastale n.* 10543)

Rinaldi	175	94	—	Pascolo	III	0	98	20	58,93
Id.	175	66	—	Id.	III	0	40	67	24,40
Id.	175	95	—	Seminativo	IV	15	40	04	3.003,08
Id.	175	43	—	Pascolo	III	1	12	03	67,23
Id.	175	91	—	Id.	III	0	64	73	38,84
Id.	175	6	—	Id.	III	0	20	62	12,37
Id.	175	92	—	Seminativo	IV	0	86	46	168,60
Id.	175	86	—	Pascolo	III	9	01	31	540,79
Id.	175	93	—	Seminativo	IV	0	71	52	139,46
Id.	175	85	—	Id.	IV	1	34	87	263 —
Id.	175	84	—	Id.	IV	0	66	16	129,01
Id.	175	82	—	Id.	IV	5	37	35	1.047,83
Id.	175	101	—	Pascolo	III	0	42	46	25,48
Id.	175	106	—	Seminativo	IV	0	30	70	59,86
					Totali	37	47	12	5.578,88

I sopradescritti terreni confinano:

Nord e *ovest*: con proprietà dei germani Ciampa fu Giuseppe;

Est: con il comune di Spinazzola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

15° CORPO

(*Partita catastale n.* 10543)

Parco	19	18	—	Pascolo	II	7	39	12	591,29
Id.	19	5	—	Id.	II	30	00	00	2.400 —
Id.	19	15	—	Pascolo arborato	II	28	56	90	2.285,52
					Totali	65	96	02	5.276,81

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà di Patruno Francesco fu Riccardo;

Ovest: con Ferrante Antonia fu Ignazio e Rubino Michele fu Raffaele;

Sud ed *est*: con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.264.466,70 (unmilioneduecentosessantaquattromilaquattrocentosessantasei e cent. 70) per il 1° corpo, di L. 388.035,05 (trecentottantottomilatrentacinque e cent. 05) per il 2° corpo; di L. 32.712,30 (trentaduemilasettecentododici e cent. 30) per il 3° corpo; di L. 91.123,20 (novantunomilacentoventitre e cent. 20) per il 4° corpo; di L. 48.778,80 (quarantottomilasettecentosettantotto e cent. 80) per il 5° corpo; di L. 18.286,60 (diciottomiladuecentottantasei e cent. 80) per il 6° corpo; di L. 83.454,30 (ottantatremilaquattrocentocinquantaquattro e cent. 30) per il 7° corpo; di L. 2.688,30 (duemilaseicentottantotto e cent. 30) per l'8° corpo; di L. 728.564,95 (settecentoventottomilacinquecentosessantaquattro e cent. 95) per il 9° corpo; di L. 692.874 (seicentonovantaduemilaottocentosettantaquattro) per il 10° corpo; di L. 506.577,80 (cinquecentoseimilacinquecentosettantasette e cent. 80) per l'11° corpo; di L. 328.493,50 (trecentoventottomilaquattrocentonovantatre e cent. 50) per il 12° corpo; di L. 257.135,20 (duecentocinquantasettemilacentotrentacinque e cent. 20) per il 13° corpo; di L. 1.569.766,80 (unmilionecinquecentosessantanovemilasettecentosessantasei e centesimi 80) per il 14° corpo di L. 1.663.877,25 (unmilioneseicentosessantatremilaottocentosettantasette e cent. 25) per il 15° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	15	61	07	4.683,21
2° Corpo	19	16	92	1.347,63
3° Corpo	1	09	31	114,78
4° Corpo	1	66	88	325,44
5° Corpo	0	89	34	174,21
6° Corpo	0	33	49	65,31
7° Corpo	1	03	03	309,09
8° Corpo	0	15	45	9,27
9° Corpo	26	91	35	2.729,99
10° Corpo	8	55	40	2.566,20
11° Corpo	10	53	91	1.805,24
12° Corpo	8	04	84	1.166,80
13° Corpo	4	70	94	918,34
14° Corpo	37	47	12	5.578,88
15° Corpo	65	96	02	5.276,81
In complesso	202	15	27	27.071,20

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.716.834,95 (settemilionisettecentosedicimilaottocentotrentaquattro e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1952, n. 1161.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rossi Ferdinando fu Michele, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rossi Ferdinando fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rossi Ferdinando fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), per una superficie di ettari 4.02.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 29. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Ferdinando fu Michele, in comune di Minervino (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10844)					
Parco	52	8	a	Seminativo	II	4	02	66	1.530,10

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la proprietà di Rossi Mario fu Michele;
Ovest: con la strada di bonifica della Fossa Premurgiana;
Sud: con la ferrovia Barletta-Spinazzola.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 405 476,50 (quattrocentocinquemilaquattrocentosettantasei e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1162.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Rossi Mario fu Michele, in comune di Minervino (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rossi Mario fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rossi Mario fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino (provincia di Bari), per una superficie di ettari 19.71.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 28. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Mario fu Michele, in comune di Minervino (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10843)					
Parco	52	26	c	Pascolo	II	5	66	00	452,80
Id.	52	26	a	Id.	II	10	97	80	878,24
Id.	52	7	c	Seminativo	II	0	03	80	14,44
Id.	52	7	a	Id.	II	3	03	93	1.154,94
				Totali		19	71	53	2.500,42

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la ferrovia Barletta-Spinazzola;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà di Cardilli Sebastiano fu Raffaele;
Sud: con la strada vecchia di Minervino.
Il corpo è intersecato nel senso nord-sud da una strada di bonifica della Fossa Premurgiana.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 689.232,10 (seicentottantanovemiladuecentotrentadue e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1163.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Santoro Angiolina fu Rocco, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santoro Angiolina fu Rocco, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santoro Angiolina fu Rocco, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di ettari 33.51.06, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 23.97.15, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9.53.91.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 27. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santoro Angiolina fu Rocco, in comune di Bernalda (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5672)					
Sant'Angelo	16	27	—	Seminativo	III	16	31	06	3.425,22
Id.	16	35	—	Id.	II	4	41	34	1.324,01
Id.	16	36	—	Id.	II	3	24	75	974,25
				Totali		23	97	15	5.723,48

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la ferrovia Napoli-Taranto;
Est: parte con la proprietà Santoro Vincenzo e parte con proprietà dello stesso;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con il fosso Lama

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.682.570,10 (unmilioneseicentottantaduemilacinquecentosettanta e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santoro Angiolina fu Rocco, in comune di Bernalda (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5672)					
Sant'Angelo	16	36	—	Seminativo	II	4	19	25	1.257,75
Id.	16	35	—	Id.	II	5	34	66	1.603,99
				Totali		9	53	91	2.861,74

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà della stessa;
Sud: con proprietà della stessa;
Ovest: con proprietà della stessa.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1164.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Lorenzo, Vito e Matilde fu Mauro, in comune di Montemilone (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Lorenzo, Vito e Matilde fu Mauro, rispettivamente per il 48,18 %, 47,82 %, 4 %, per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Lorenzo, Vito e Matilde fu Mauro, rispettivamente per il 48,18 %, 47,82 %, 4 %, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 28.73.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 26. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceno Lorenzo, Vito e Matilde fu Mauro, rispettivamente per il 48,18 %, 47,82 %, 4 %, in comune di Montemilone (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 955)					
Perillo Soprano	26	8	—	Seminativo	I	28	73	92	14.082,19

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con signora Rapolla Maria Rosaria fu Vito;
Sud: con la strada vicinale Acqua Vivida;
Est: con la proprietà comune ed indivisa dei germani Saraceno fu Mauro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.590.958,45 (tremilionicinquecentonovantamilanovecentocinquantotto e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1165.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Vincenzo fu Domenico, in comune di Atella (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Vincenzo fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Atella (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Vincenzo fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Atella (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 7.49.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 25. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceno Vincenzo fu Domenico, in comune di Atella (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2730)					
Piano di Garda	49	1	—	Seminativo	IV	7	49	13	711,68

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà del medesimo;
Sud: con proprietà di Colangelo Vincenzo;
Ovest: con torrente Arvivo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 224.179,20 (duecentoventiquattromilacentosettantanove e centesimi 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1166.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Vincenzo fu Domenico, in comune di Barile (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Vincenzo fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Barile (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saraceno Vincenzo fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Barile (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 38.86.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 24. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

— Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceno Vincenzo fu Domenico, in comune di Barile (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num.ro di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4155)					
Coppone . .	14	55	—	Pascolo .	unica	12	56	67	603,20
Id. . . .	14	57	—	Id.	unica	0	91	58	43,96
					Totali . . .	13	48	25	647,16

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con vallone dell'Acqua Bianca;

Sud: con strada comunale Cigliano;

Ovest: con Grimolizzi Giovanni e Delle Caselle Caterina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 4155)

Cigliano	18	36	—	Pascolo	unica	2	08	86	100,25

Il terreno sopradescritto confina:

Est: con strada comunale Cigliano;

Ovest: con proprietà Bozzi Giovanni-Antonio fu Luigi;

Nord: con proprietà Bozzi germani fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 4155)

Fontana della Zingara	19	33	—	Seminativo	II	23	29	02	2.794,82

Il terreno sopradescritto confina:

Est: con Alampresa Pasquale;

Ovest: con Musto Michele fu Antonio;

Nord: con vallone dell'Acqua Bianca;

Sud: con proprietà Musto Maria-Teresa fu Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 223.270,20 (duecentoventitremiladuecentosettanta e cent 20); per il 2° corpo è di L. 34.586,25 (trentaquattromilacinquecentottantasei e cent. 25); per il 3° corpo è di L. 866.394,20 (ottocentosessantaseimilatrecentonovantaquattro e cent 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	13	48	25	647,16
2° Corpo	2	08	86	100,25
3° Corpo	23	29	02	2.794,82
In complesso	38	86	13	3.542,23

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.124.250,65 (unmilionecentoventiquattromiladuecentocinquanta e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1167.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima « Arva » - sede di Napoli - in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima « Arva » Sede di Napoli per i terreni ricadenti nel comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima « Arva » Sede di Napoli relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 389.40.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 23. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima « Arva »» - sede di Napoli - in comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 2985*)					
Camardella	41	12	—	Pascolo arborato	unica	100	75	62	10.579,40
Id	41	13	—	Fabbricato rurale	—	0	25	62	—
Cercolagrona	42	12	—	Pascolo arborato	unica	27	45	60	2.882,88
Id.	42	39	—	Id.	unica	0	28	80	30,24
Id.	42	40	—	Id.	unica	0	23	20	24,36
				Totali		128	98	84	13.516,88

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Piccirella Giuseppina di Alfonso e con Pepe Luisa fu Felice;
Est: con la strada vicinale della Signora con Cirelli Michele e con Fioritti Domenico;
Ovest: con Masselli eredi fu Antonio;
Sud: con Galasso Nazario fu Giovanni, Augello Antonio e Donatacci Antonio ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2985)					
Piana Sagri . .	9	42	—	Pascolo	II	0	52	21	33,94
Id.	9	41	—	Seminativo . . .	II	29	37	18	11 748,72
Id.	9	43	—	Id.	II	5	93	43	2.373,72
				Totali . .		35	82	82	14.156,38

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con la strada vicinale Posta Milena;
Sud-est: con la strada vicinale Santa Maria, Parlato Vincenzo ed altri;
Sud-ovest: con De Martino Graziella ed altri;
Nord-ovest: con la strada vicinale Falconetti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2985)					
Piana Sagri . .	9	15	—	Seminativo	II	2	07	86	831,44
Id.	9	39	—	Pascolo .	II	1	05	85	68,80
Id	9	37	—	Id. .	II	5	48	17	356,31
Id .	9	38	—	Id. .	II	1	20	68	78,44
Id. .	9	36	—	Seminativo . . .	II	1	84	93	739,72
				Totali .		11	67	49	2.074,71

I terreni sopradescritti confinano:
Sud-est con la strada vicinale Falconetti;
Ovest con Fulgaro Leonardo, Fiorito Angelina ed altri;
Est: con la strada vicinale Falconetti;
Nord: con Natale Gennaro fu Costanzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 2985)					
Piana Sagri	8	53	—	Seminativo	II	34	88	34	13.953,36
Id.	8	54	—	Id.	II	2	42	96	971,84
Id.	8	15	—	Id.	II	0	96	96	387,84
Id. . . .	8	50	—	Pascolo arborato . .	unica	14	81	74	1.555,83
Id.	8	51	—	Seminativo	II	4	55	65	1.822,60
Id. . .	8	52	—	Pascolo	II	4	99	53	324,69
Id.	8	35	—	Id.	II	52	92	15	3.439,90
Id. .	8	34	—	Uliveto	III	1	92	04	1.248,26
Id. .	8	33	—	Pascolo	III	0	80	22	44,12
Id. .	8	47	—	Pascolo arborato . .	unica	3	09	96	325,46
Id.	8	48	—	Fabbricato rurale .	—	0	03	32	—
Id. . . .	8	49	—	Pascolo	II	0	40	74	26,48
Id. . .	8	36	—	Uliveto	II	5	42	56	4.883,04
Id. . . .	8	56	—	Pascolo arborato	unica	29	43	50	3.090,67
Id.	8	32	—	Fabbricato rurale	—	0	00	24	—
Id.	8	29	—	Pascolo arborato	unica	13	41	78	1.408,87
Id.	8	24	—	Pascolo	II	4	72	90	307,39
Id.	8	28	—	Fabbricato rurale . . .	—	1	30	16	—
Id.	8	31	—	Uliveto	II	36	66	96	33.002,64
				Titoli . . .		212	81	71	66.792,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la stessa proprietà;

Nord-est: con Centulio Grazia fu Felice e Centulio Antonio;

Sud-est: con Piccirella Giuseppina e De Martino Giacomo;

Sud-ovest: con la strada vicinale Posta Milena;

Ovest: con la strada vicinale Falconetti e con Pacilli Giovanna ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
5° CORPO (*Partita catastale n.* 2985)									
Piana Sagri	9	85	—	Seminativo	II	0	09	69	38,76

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Camato Lucia d'Arcangelo;

Sud-ovest: con Fioritto Amelia di Domenico;

Nord-ovest: con strada comunale San Nicandro-Torre Miletti.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.663.323,60 (quattromilioniseicentosessantatremilatrecentoventitre e cent. 60) per il 1° corpo; di L. 3.187.221,90 (tremilionicentottantasettemiladuecentoventuno e cent. 90) per il 2° corpo; di L. 497.022,75 (quattrocentonovantasettemilaventidue e cent. 75) per il 3° corpo; di L. 17.620.737,95 (diciassettemilioniseicentoventimilasettecentotrentasette e cent. 95) per il 4° corpo e di L. 8.721 (ottomilasettecentoventuno) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art .7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	128	98	84	13.516,88
2° Corpo	35	82	82	14.156,38
3° Corpo	11	67	49	2.074,71
4° Corpo	212	81	71	66.792,99
5° Corpo	0	9	69	38,76
In complesso	389	40	55	96.579,72

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 25.977.027,20 (venticinquemilioninovecentosettantasettemilaventisette e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1168.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole - Anonima con sede in Roma, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole Anonima con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società presentò istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della Società medesima,

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole Anonima con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 150.28.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 22. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole (Anonima con sede in Roma), in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3913).					
Le Pagliare di Grasso	162	4	—	Pascolo cespugliato	I	22	57	35	2.257,35
Pizzo della Resciulana	162	7	—	Seminativo	V	1	54	75	123,80
Id.	162	8	—	Pascolo cespugliato	II	1	82	15	109,29
Id.	162	9	—	Id.	II	0	61	74	37,04
Id.	162	11	—	Id.	II	0	82	40	49,44
Le Pagliare di Grasso	164	1	—	Pascolo	unica	1	19	29	83,50
Id.	164	2	—	Pascolo cespugliato	I	34	44	22	3.444,22
Aia Vecchia	181	1	—	Seminativo	III	1	91	06	515,86
Masseria Mele	181	2	—	Fabbricato rurale	—	0	04	88	—
Masseria Mele Buone	181	3	—	Seminativo	IV	1	08	39	189,68
Id.	181	4	—	Uliveto	III	1	52	76	580,49
Id.	181	5	—	Frutteto	III	0	15	67	70,51
Id.	181	6	—	Fabbricato rurale	—	0	56	75	—
Id.	181	7	—	Frutteto	III	0	04	08	18,36
Id.	181	8	—	Seminativo arborato	III	0	90	04	175,58
Motta	181	9	—	Id.	III	1	46	40	285,48
Id.	181	10	—	Uliveto	III	2	12	39	807,08
Pezzo della Fica	181	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	50	67	30,40
Id.	181	12	—	Seminativo	IV	9	60	69	1.681,21

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 3913)					
Pezzo della Fica	181	19	—	Pascolo cespugliato	II	1	32	39	79,43
La Grande	181	20	—	Id.	II	0	43	86	26,32
Id.	181	21	—	Seminativo	IV	4	83	59	846,28
Id.	181	22	—	Pascolo cespugliato	II	3	39	72	203,83
Id.	181	23	—	Uliveto	III	12	63	41	4.800,96
Pagliara	200	28	—	Seminativo	III	3	70	80	1.001,16
Raugeto	200	31	—	Id.	IV	2	61	47	457,57
Macchitello	200	32	—	Id.	IV	1	52	98	267,72
Pozzo di Guardia	200	33	—	Id.	IV	3	35	70	587,48
Sant'Oronzo	201	1	a	Id.	III	7	15	55	1.931,98
Id.	201	1	c	Id.	III	0	16	26	43,90
Id.	201	1	b	Id.	III	1	09	04	294,41
Pezzo Chiuso	181	13	a	Id.	III	4	80	70	1.297,89
Id.	181	13	b	Id.	III	3	72	30	1.005,21
Id.	181	14	a	Pascolo cespugliato	II	0	48	01	28,81
Pizzo della Resciulana	162	10	a	Seminativo	IV	11	46	90	2.007,08
Id.	162	10	b	Id.	IV	2	39	76	419,58
La Calcarea	181	42	a	Uliveto	III	0	14	40	54,72
				Totali		148	22	52	25.813,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con particelle 1, 2 e 3 del foglio 162, e con strada vicinale dei Cavallari;
Est: con limite del foglio 164; con particella 41 del foglio 181 e particella 2 del foglio 201; con particelle 35 e 36 del foglio 200;
Sud: con particella 9 del foglio 201 e particella 37 del foglio 200;
Ovest: con particelle 19, 34 e 29 del foglio 200; con particella 34 del foglio 184 e con limite del foglio 180.

NB. — Il suddetto corpo è intersecato dalla strada provinciale Lecce-San Cataldo e dalla strada comunale vecchia di San Cataldo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3913).					
Recupera	154	54	—	Seminativo	IV	2	05	84	360,22

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con particella 54 del foglio 154;
Est: con particella 53 del foglio 154;
Sud ed *ovest*: con il limite del foglio 175.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 8.322.563,90 (ottomilionitrecentoventiduemilacinquecentosessantatre e cent. 90); per il 2° corpo è di L. 126.077 (centoventiseimilasettantasette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	148	22	52	25.813,62
2° Corpo	2	05	84	360,22
In complesso	150	28	36	26.173,84

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 8.448.640,90 (ottomilioniquattrocentoquarantottomilaseicentoquaranta e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1169.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, in comune di Vernole (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole per i terreni ricadenti nel comune di Vernole (Provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 633.87.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 21. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole (Anonima sedente in Roma), in comune di Vernole (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 2533).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Via Lepre	3	7	—	Pascolo	I	1	47	31	103,12
Id.	3	8	—	Seminativo	III	19	45	01	5.251,53
Fondo Lupis	4	4	—	Id.	IV	0	44	52	77,91
				Totali . . .		21	36	84	5.432,56

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale di Chiusura dei Culnini;

Est: con strada vicinale e comunale da Acaja a San Cataldo e con la particella 5 del foglio 4;

Sud: con limite del foglio 10.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 2533).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cacarelli	5	6	—	Pascolo	II	12	99	28	519,71
Fondo del Pico	4	1	—	Id.	I	79	83	96	5.588,77
Id.	4	2	—	Seminativo	III	1	39	73	377,27
Id.	4	3	—	Id.	IV	1	19	65	209,39
Cacarelli	5	1	—	Id.	II	0	24	65	86,28
Id.	5	2	—	Pascolo	I	27	60	80	1.932,56
Id.	5	4	—	Seminativo	II	0	80	98	283,43
Id.	5	5	—	Id.	III	0	88	26	238,30
Id.	5	7	—	Id.	III	0	36	98	99,85
Id.	5	8	—	Fabbricato rurale	—	0	14	46	—
Id.	5	9	—	Seminativo	IV	3	61	16	632,03
Conca del Sole	6	2	—	Incolto produttivo	unica	25	36	39	355,09
Id.	6	3	—	Seminativo	III	11	60	00	3.132 —
Id.	6	5	—	Incolto produttivo	unica	7	62	01	106,68
Id.	6	6	—	Seminativo	III	0	43	68	117,94
Id.	6	7	—	Id.	III	13	11	87	3.542,05
Id.	6	8	—	Pascolo	II	0	35	18	14,07
Cacarelli	11	1	—	Ficheto	II	0	10	14	40,56
Id.	11	2	—	Seminativo	II	4	33	05	1.515,68
Id.	11	3	—	Id.	II	0	69	46	243,11
Id.	11	4	—	Id.	II	1	92	31	673,09
Id.	11	5	—	Pascolo	I	23	93	64	1.675,55
Id.	11	6	—	Seminativo	III	3	44	98	931,45
Id.	11	7	—	Id.	III	1	10	32	297,86
Id.	11	8	—	Id.	III	0	69	42	187,43
Id.	11	9	—	Pascolo	II	0	28	64	11,46
Lago Salato	17	1	—	Id	II	6	16	99	246,80
Casa del Pesce	17	3	—	Seminativo	I	0	74	08	348,18
Id.	17	4	—	Pascolo	II	0	04	60	1,84
Id.	17	5	—	Seminativo	IV	0	38	44	67,27
Id.	17	6	—	Pascolo	II	0	35	88	14,35
Cacari Grande	17	8	—	Id.	II	1	31	16	52,46
Id.	17	9	—	Seminativo	III	3	74	75	1.011,82
Id.	17	10	—	Pascolo	I	19	92	70	1.394,89
Casa del Pesce	17	7	—	Seminativo	IV	0	26	67	46,67
Id.	17	11	—	Id.	III	2	34	78	633,91
Cesine	17	16	—	Pascolo	II	1	42	17	56,87

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 2° CORPO (*Partita catastale n.* 2533)					
Cesine	17	17	—	Pascolo	II	7	60	95	304,38
Id.	17	18	—	Id.	II	19	69	88	787,95
Lago Salato	17	19	—	Incolto produttivo	unica	16	60	72	232,50
Pasulo Cocozza	17	23	—	Id.	unica	44	26	48	619,71
Cesine	17	24	—	Pascolo	II	6	06	02	242,41
Id.	17	25	—	Seminativo	III	18	56	72	5.013,14
Id.	17	26	—	Incolto produttivo	unica	1	57	22	22,01
Id.	17	27	—	Fabbricato rurale	—	0	31	00	—
Id.	17	28	—	Ficheto	II	0	20	42	81,68
Id.	17	29	—	Fabbricato rurale	—	0	15	81	—
Id.	17	30	—	Seminativo	III	6	07	52	1.640,30
Id.	17	31	—	Id.	III	1	32	55	357,88
Id.	17	32	—	Pascolo	II	0	25	31	10,12
Id.	17	33	—	Id.	II	5	00	18	200,07
Id.	17	34	—	Id.	II	9	58	14	383,26
San Carlo	17	35	—	Incolto produttivo	unica	13	35	16	186,92
Id.	17	36	—	Pascolo	II	20	01	18	800,47
Id.	17	37	—	Incolto produttivo	unica	2	73	12	38,24
Id.	17	38	—	Pascolo	II	16	67	12	666,85
Cesine	17	39	—	Incolto produttivo	unica	52	75	84	738,62
Cocozza	17	40	—	Pascolo	II	0	97	60	39,04
Cacari Grande	12	1	—	Ficheto	II	0	10	68	42,72
Id.	12	3	—	Fabbricato rurale	—	0	36	13	—
Id.	12	4	—	Seminativo	IV	0	22	58	39,52
Id.	12	5	—	Pascolo	I	6	93	63	485,54
Cacari Grande	12	6	—	Seminativo	III	5	28	88	1.427,98
Id.	12	7	—	Pascolo	I	10	40	64	728,45
Id.	12	8	—	Seminativo	III	0	06	48	17,50
Id.	12	9	—	Id.	III	0	07	70	20,79
San Pietro	15	2	—	Pascolo	II	46	94	53	1.877,81
Id.	15	3	—	Seminativo	III	2	86	58	773,77
Id.	15	4	—	Id.	III	0	48	90	132,03
Id.	15	5	—	Id.	III	0	09	32	25,16
Id.	15	6	—	Id.	III	0	90	72	244,94
Id.	15	7	—	Id.	III	0	39	45	106,52
Id.	15	8	—	Id.	III	2	36	33	638,09
Id.	15	9	—	Pascolo	II	23	62	41	944,96
Id.	15	10	—	Seminativo	III	1	56	09	421,44
Id.	12	21	—	Pascolo	I	3	44	20	240,94
Id.	12	22	—	Id.	I	0	16	67	11,67
					Totali . .	610	94	08	47.232,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con limite dei fogli 3 e 2;

Est: con fascia costiera demaniale (mare Adriatico);

Sud: con limite dei fogli 27, 26 e 16 e con strada comunale Bosco del Demanio e con particella 11 del foglio 12;

Ovest: con limite dei fogli 14 e 10 e le particelle 10, 9 e 5 del foglio 4.

NB. — Il detto corpo è intersecato dalla strada vicinale Cacarelli, dalla strada comunale dei Cacari, strada vicinale Casa del Pesce, strada comunale delle Cesine e dal canale di bonifica Cocozza-Campo Litano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2533).					
Le Colonne	13	11	—	Seminativo	III	1	56	37	422,20

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con particella 10 del foglio 13;

Est: con particella 12 del foglio 13;

Sud: con strada vicinale San Pietro;

Ovest: con limite del foglio 9.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 1.865.857,55 (unmilioneottocentosessantacinquemilaottocentocinquantasette e cent. 55); per il 2° corpo è di L. 14.462.546,20 (quattordicimilioniquattrocentosessantaduemilacinquecentoquarantasei e cent. 20); per il 3° corpo è di L. 145 659 (centoquarantacinquemilaseicentocinquantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	21	36	84	5.432,56
2° Corpo	610	94	08	47.232,05
3° Corpo	1	56	37	422,20
In complesso	633	87	29	53.086,81

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 16.474.062,75 (sedicimilioniquattrocentosettantaquattromilasessantadue e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1170.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spirito Nicola fu Domenico, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spirito Nicola fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spirito Nicola fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), della superficie di ettari 631.42.81, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 494.60.11, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 136.82.70.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 20. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spirito Nicola fu Domenico, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3653).					
Venita	91	18	—	Pascolo	I	1	37	53	137,53

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, est, sud ed *ovest*: con terreni di Lerose Carmela.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3653).					
Venita	91	21	—	Pascolo	II	2	97	45	223,09

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, est, sud ed *ovest*: con terreni di Lerose Carmela.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 3653).					
De Gemis	90	4	—	Seminativo	III	5	76	20	1.210,02
Id.	90	5	—	Pascolo	II	37	31	37	2.798,53
Id.	90	6	—	Id.	II	42	31	93	3.173,95
Id.	90	7	—	Seminativo	IV	0	79	45	103,29
Id.	90	8	—	Id.	III	3	74	32	786,07
Id.	90	9	—	Pascolo	III	4	76	81	209,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 3° CORPO (*Partita catastale n.* 3653).					
De Gemis	90	10	—	Pascolo	I	0	22	65	22,65
Id.	90	11	—	Fabbricato rurale	—	0	05	46	—
Id.	90	12	—	Id.	—	0	11	63	—
Id.	90	13	—	Incolto produttivo	unica	18	01	00	288,16
Id.	90	14	—	Pascolo	I	0	56	17	56,17
Id.	90	15	—	Seminativo	IV	8	55	34	1.111,94
Id.	90	16	—	Incolto produttivo	unica	13	44	85	215,18
Id.	90	17	—	Seminativo	IV	18	15	00	2.359,50
Montefinese	90	18	—	Pascolo cespugliato	III	32	06	73	1.026,15
Id.	90	23	—	Pascolo	III	0	13	49	5,94
De Gemis	90	24	—	Id.	II	2	36	26	177,19
Id.	90	25	—	Seminativo	V	1	78	69	125,08
Id.	90	26	—	Pascolo	III	1	26	55	55,68
Montefinese	90	30	—	Incolto produttivo	unica	1	18	90	19,02
Monsignore	90	31	—	Pascolo	II	14	73	67	1.105,26
Id.	90	32	—	Seminativo	III	4	29	90	902,79
Id.	90	33	—	Incolto produttivo	unica	4	26	28	68,20
De Gemis	90	34	—	Seminativo	V	4	65	09	325,56
Id.	90	35	—	Id.	IV	2	60	13	338,17
Id.	90	36	—	Pascolo	II	0	55	07	41,30
Id.	90	37	—	Seminativo	IV	6	86	43	892,34
Id.	90	38	—	Incolto produttivo	unica	12	03	92	192,63
Id.	90	39	—	Seminativo	V	3	51	91	246,34
Id.	90	40	—	Pascolo cespugliato	III	15	70	96	502,71
Id.	90	41	—	Pascolo	III	1	38	59	60,98
Id.	90	42	—	Seminativo	III	0	93	14	195,59
Id.	90	43	—	Id.	III	2	00	45	420,95
Id.	90	44	—	Incolto produttivo	unica	6	73	69	107,79
Id.	90	45	—	Pascolo	III	4	08	50	179,73
Masseria Spirito	89	19	—	Seminativo	III	5	51	70	1.158,57
Id.	89	20	—	Incolto produttivo	unica	28	02	98	448,48
Id.	89	21	—	Seminativo	III	15	47	30	3.249,34
Id.	89	22	—	Pascolo	III	1	58	72	69,84
				(*Partita catastale n.* 3658).					
Manca Tortamano	97	9	—	Seminativo	III	1	62	62	341,50
Id.	97	10	—	Incolto produttivo	unica	0	24	89	3,98
				(*Partita catastale n.* 3653).					
Codola	98	1	—	Pascolo	I	7	83	40	783,40
Id.	98	2	—	Seminativo	III	9	64	84	2.026,16
Id.	98	3	—	Id.	III	2	16	30	454,23
Id.	98	4	—	Pascolo cespugliato	III	113	04	86	3.617,56
Id.	98	5	—	Seminativo	III	7	34	10	1.541,61
Id.	98	6	—	Id.	III	5	75	76	1.209,10
Id.	98	7	—	Id.	III	6	79	92	1.427,83
San Berardino	88	43	—	Pascolo	III	1	69	60	74,62
Id.	88	44	—	Seminativo	II	6	36	81	1.974,12
				(*Partita catastale n.* 3660).					
Masseria Spirito	89	27	—	Incolto produttivo	unica	0	10	80	1,73
				Totali		490	25	13	37.706,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà, con Lerose Carmela e Giuseppina;

Est: col territorio del comune di Pisticci, fosso della Codola;

Sud: con quotisti del Demanio, Codola e con strada vicinale Codola;

Ovest: con D'Amato-Cantorio Giuseppe, Rago Lorenzo e con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 42.634,30 (quarantaduemilaseicentotrentaquattro e cent. 30); per il 2° corpo è di L. 72.504,25 (settantaduemilacinquecentoquattro e cent. 25); per il 3° corpo è di L. 11.928.737 (undicimilioninovecentoventottomilasettecentotrentasette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	37	53	137,53
2° Corpo	2	97	45	223,09
3° Corpo	490	25	13	37.706,73
In complesso	494	60	11	38.067,35

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 12.043.875,55 (dodicimilioniquarantatremilaottocentosettantacinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spirito Nicola fu Domenico, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *(Partita catastale n. 3653).*					
San Berardino	88	36	—	Seminativo	III	2	80	00	588 —
Id.	88	37	—	Id.	II	29	19	28	9.049,77
Id.	88	38	—	Pascolo	III	66	33	20	2.918,61
Id.	88	47	—	Seminativo	III	5	58	26	1.172,35
Id.	88	40	—	Id.	III	7	87	07	1.652,85
Id.	88	41	—	Id.	III	3	94	79	829,06
Id.	88	42	—	Id.	II	2	34	95	728,36
				(Partita catastale n. 3660).					
Id.	88	51	—	Incolto produttivo	unica	0	08	50	1,36
				(Partita catastale n. 3653).					
Id.	88	45	—	Pascolo	III	8	53	34	375,47
Id.	88	39	—	Fabbricato rurale	—	0	03	20	—
Id.	88	49	—	Seminativo	III	3	14	40	660,23
				(Partita catastale n. 3660).					
Id.	88	48	—	Incolto produttivo	unica	0	02	88	0,46
				(Partita catastale n. 3653).					
Id.	88	43	—	Pascolo	III	4	10	00	180,40
Id.	88	44	—	Seminativo	II	2	82	83	876,76
				Totali		136	82	70	19.033,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con la strada comunale Ferrandina-Craco e con proprietà dello stesso;

Ovest: con proprietà d'Amato-Cantorio Giuseppe e Rago Lorenzo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1171.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Talia Donato di Michele Potito, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Talia Donato di Michele Potito, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Talia Donato di Michele Potito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 33.28.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952

Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 19. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Talia Donato di Michele-Potito, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2209)					
Mortellito	4	10	—	Fabbricato rurale	—	0	02	84	—
Id.	4	39	—	Pascolo	II	19	47	64	3.505,75
Id.	4	43	—	Seminativo	II	13	77	63	5.372 75
				Totali	.	33	28	11	8.878,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Talia Isidoro di Michele-Potito;
Est con Talia Isidoro di Michele-Potito, con tratturello Cervaro-Candelà-Sant'Agata;
Sud: con la stessa proprietà;
Sud-ovest con Talia Isidoro e Carmela di Michele-Potito;
Ovest: con tratturello Foggia-Ascoli-Lavello.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.273.352,50 (duemilioniduecentosettantatremilatrecentocinquantadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1172.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valerio Valerio fu Ferruccio, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valerio Valerio fu Ferruccio, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valerio Valerio fu Ferruccio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 176.26.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 18. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valerio Valerio fu Ferruccio, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6378)					
Cugno San Domenico	65	2	—	Incolto produttivo	unica	7	55	00	120,80
Serra La Vena	65	8	—	Seminativo	III	8	55	00	1.795,50
Id.	65	9	—	Id.	II	22	07	69	6.843,84
Id.	65	10	—	Pascolo	III	4	11	49	181,06
Id.	65	11	—	Incolto produttivo	unica	15	19	07	243,05
Id.	65	12	—	Pascolo cespugliato	I	30	41	33	2.737,20
Cugno di Giacobbe	65	13	—	Seminativo	III	8	93	50	1.876,35
Serra La Vena	65	14	—	Pascolo cespugliato	III	48	91	48	1.565,27
Isca la Palombella	65	15	—	Seminativo	I	18	04	07	7.035,87
					Totali	163	78	63	22.398,94

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con terreni della stessa proprietà;
Est, sud e *ovest*: con proprietà di Lerose Giuseppina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6378)					
Cugno della Piscina	65	4	—	Pascolo	I	11	92	75	1.192,75
Cugno San Domenico	65	3	—	Seminativo	II	0	55	05	170,65
				Totali		12	47	80	1.363,40

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, est e *sud*: con terreni della stessa proprietà;

Ovest: con Lerose Giuseppina.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 6.598.254,20 (seimilionicinquecentonovantottomiladuecentocinquantaquattro e cent. 20); per il 2° corpo è di L. 483.989 (quattrocentottantatremilanovecentottantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	163	78	63	22.398,94
2° Corpo	12	47	80	1.363,40
In complesso	176	26	43	23.762,34

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.016.641,95 (settemilionisedicimilaseicentoquarantuno e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1952, n. 1173.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zezza Livia di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Livia di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Livia di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 31.00.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Livia di Michele, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5319)					
Torre Alemanna	352	1	—	Seminativo	II	31	00	69	12.092,68

Il sopradescritto terreno confina:
Nord ed *est*: con la stessa proprietà;
Sud: con Zezza Michele fu Luigi;
Sud-ovest: con i limiti del comune di Ascoli Satriano;
Nord-ovest: con tratturello Stornara-Lavello.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.144.096,80 (tremilionicentoquarantaquattromilanovantasei e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1174.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Michele fu Luigi, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Michele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari);
Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Michele fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), per una superficie di ettari 92.72.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Michele fu Luigi, in comune di Canosa (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 17981)					
Pantanella	74	3	c	Pascolo	II	30	41	04	3.497,19
Id.	75	1	—	Id.	I	9	69	34	1.793,28
Id.	75	22	—	Id.	I	7	11	92	1.317,05
Id.	75	13	—	Seminativo	II	44	84	40	17.937,60
Id.	75	3	—	Fabbricato rurale	—	0	65	52	—
					Totali . . .	92	72	22	24545,12

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con fiume Ofanto e con proprietà Zezza Vincenzo fu Luigi;
Est: con strada vicinale Pantanella;
Sud: con il canale di bonifica;
Ovest: con proprietà Zezza Vincenzo fu Luigi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.401.151,45 (seimilioniquattrocentounomilacentocinquantuno e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1175.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Michele fu Luigi, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Michele fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte

dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Michele fu Luigi, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 496.84.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952

Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Michele fu Luigi, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5319)					
Capacciotti	353	1	—	Pascolo	I	290	81	72	66.887,96
Id.	353	2	—	Fabbricato rurale	—	0	11	56	—
Id.	353	3	—	Pascolo	I	1	45	60	334,87
Id.	354	4	—	Seminativo	II	25	07	55	9.779,44
Torre Alemanna	352	5	—	Pascolo	II	102	54	10	18.457,38
Id.	352	12	—	Seminativo	II	52	50	88	20.478,43
Mezzana Coverta	352	6	—	Fabbricato rurale	—	1	34	78	—
				Totali		473	86	19	115.938,08

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Zezza Livia di Michele;

Ovest: con il comune di Ascoli Satriano;

Sud: con il tratturello Foggia-Ascoli Satriano-Lavello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 5319)

Torre Alemanna . .	351	22	—	Seminativo	II	22	98	14	8.962,74

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Zezza Carlo di Michele;

Ovest e *sud*: con lo stesso Zezza Michele;

Est: con Aiossa Maria fu Giovanni.

L'indennità di espopriazione offerta è di L. 29.287.098,70 (ventinovemilioniduecentottantasettemilanovantotto e cent. 70) per il 1° corpo e di L. 2.330.312,40 (duemilionitrecentotrentamilatrecentododici e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	473	86	19	115.938,08
2° Corpo . . .	22	98	14	8.962,74
In complesso . .	496	84	33	124.900,82

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 31.617.411,10 (trentunomilioniseicentodiciassettemilaquattrocentoundici e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9100899) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 400 —